

Le circolari INPS n. 53 e 54 dispongono un contributo a favore di lavoratori che sono stati costretti a sospendere il lavoro a causa dell'alluvione.

In particolare, il cosiddetto "ammortizzatore unico" è destinato a **lavoratori subordinati del settore privato** che:

- a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono stati impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro con sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati.
- risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono stati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori colpiti. Il contributo è riconosciuto anche a diverse categorie di lavoratori agricoli.

**L'impossibilità di recarsi al lavoro** deve essere legata:

- a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
- b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- e) alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- f) ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento emergenziale. La domanda va trasmessa da parte del datore di lavoro e il contributo viene richiesto in base al numero di giornate di sospensione dell'attività.

**Per i lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa delle alluvioni è prevista invece un'indennità una tantum**, che può essere riconosciuta a:

- a) collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
- b) titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- c) lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa. La domanda va trasmessa per via telematica e l'indennità è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione (non superiore a quindici giorni) per un massimo di 3.000 euro per ciascun lavoratore.

Tutte le info sono sul portale INPS, a partire da qui > <https://www.inps.it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.06.alluvione-ammortizzatore-unico-come-presentare-la-domanda.html>